



Fascicolo: 2017/309

CUP: C61B17000390004

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI IN AREE VERDI COMUNALI.

L'appalto è suddiviso nei seguenti quattro lotti prestazionali:

LOTTO 1 – n. 16 altalene con seggiolini a tavoletta e n. 16 altalene con seggiolini a gabbia – CIG: 7239113108

LOTTO 2 – n. 16 gioco a molla singolo e n. 15 bilici - CIG: 72391374D5

LOTTO 3 – n. 10 moduli con scivolo a palestra, n. 3 scivoli e n. 8 scivoli piccoli – CIG: 72391618A2

LOTTO 4 – n. 3 palestre, n. 5 piramidi e n. 4 arrampicate – CIG: 7239181923

Nella procedura di appalto in oggetto la stazione appaltante ha previsto l'adozione dei CAM, ai sensi del *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5/2/2015* pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna - Codice Postale: 48121 – Italia Codice NUTS: ITD57.

Procedura di affidamento: procedura aperta.

Tipologia: Appalto pubblico di forniture – CPV: 37535000-7 “Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi”.

Oggetto dell'appalto: l'appalto ha per oggetto la fornitura comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera con adeguata pavimentazione antitrauma, di giochi per bambini da installare in parchi gioco comunali ad integrazione di altre strutture eliminate in quanto eccessivamente degradate e non convenientemente riparabili. L'appalto è suddiviso in quattro lotti prestazionali in considerazione delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di giochi, così come meglio descritte all'art. 2 del Capitolato speciale di appalto.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 6.

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

Importo stimato dell'appalto al netto di I.V.A.: € 299.242,60=;

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: **il giorno 9.1.2018 alle 12:30.**

DATA ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: **il giorno 11.1.2018 alle 9:00.**

BANDO DI GARA INVIATO ALLA G.U.U.E.: **il giorno 15.11.2017.**

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il dott. Gianni Gregorio – Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio - contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: giannigregorio@comune.ravenna.it

Il presente documento, unitamente alla restante documentazione di gara, è in pubblicazione sul sito Internet www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti) dal 20.11.2017 al 9.1.2018.

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 Premesse inquadramento generale e definizioni
- 1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara
- 1.3 Avcpass
- 1.4 Richieste di chiarimenti
- 1.5 Comunicazioni
- 1.6 Soggetti ammessi
- 1.7 Vincolatività dell'offerta
- 1.8 Rimborso delle spese per le pubblicazioni di avvisi e bandi

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- 2.1 Attività oggetto dell'appalto
- 2.2 Suddivisione in lotti
- 2.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione
- 2.4 Non ammissibilità di varianti
- 2.5 Tempi di esecuzione delle forniture
- 2.6 Vincoli esecutivi
- 2.7 Importi dell'appalto
- 2.8 Luoghi di esecuzione delle forniture
- 2.9 Finanziamento
- 2.10 Pagamenti
- 2.11. Sopralluogo

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA

- 4.1 A) Requisiti di idoneità professionale
- 4.1 B) Requisiti di capacità economico e finanziaria
- 1.1. 4.1 C) Requisiti di capacità tecniche professionali
- 1.2. 4.1 D) Certificazioni di qualità
- 1.3. 4.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.
- 1.4. 4.3 Avalimento

5. SUBAPPALTO

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (O.E.P.V.)

7. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIA DEFINITIVA

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

- 10.1 Invio e modalità di presentazione delle offerte
- 10.2 Contenuto della busta A – documentazione amministrativa
- 10.3 Contenuto della busta B – offerta tecnica
- 10.4 Contenuto della busta C – offerta economica

11. PROCEDURA DI GARA

12. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART 83, COMMA 9, DEL CODICE ED ALTRE CARENZE O MANCANZE CHE DETERMINANO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

13. FASI ED ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PREMESSE, INQUADRAMENTO GENERALE E DEFINIZIONI

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 518 del 12.9.2017 (Prot. Gen. n. 163177) di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, nonché della **determinazione dirigenziale F6 n. 82 del 13.11.2017** (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 dello stesso d.lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "Codice") finalizzata alla conclusione di contratti di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" www.comune.ra.it nonché sul sito www.serviziopubblici.it di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Direttore dell'esecuzione: dott. Gianni Gregorio – Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio - contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: giannigregorio@comune.ravenna.it

Luogo di esecuzione delle forniture e posa in opera: territorio del Comune di Ravenna, presso alcuni parchi giochi comunali, così come meglio descritti nell'elaborato progettuale "Relazione tecnica".

Tipo di procedura e criterio di valutazione delle offerte: L'appalto sarà aggiudicato mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'art. 95, comma 2 del Codice**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 6 e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6 del Codice.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione di questo disciplinare in relazione alla procedura di gara si intendono:

- per «**Codice**» o **Codice dei contratti pubblici**» il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- per «**Regolamento**» il Regolamento di cui continuano ad applicarsi, in via transitoria fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del Codice, in particolare: **articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione); articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); -articoli da 215 a 238 (collaudo);**
- per «**appalti pubblici di forniture**», ai sensi dell'art. 3, lett. tt) del Codice, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- per «**Stazione Appaltante**», il Comune di Ravenna;
- per «**procedura aperta**», ai sensi dell'art. 3 lett. sss) del Codice i contratti le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta;
- per «**appalto a misura**» ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del Codice qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- per «**lotto prestazionale**», ai sensi dell'art. 3 della lett. ggggg) del Codice, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
- per «**operatore economico**» ai sensi dell'art. 3 lett. p) del Codice una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e per «**offerente**», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- per «**microimprese, piccole e medie imprese**», ai sensi dell'art. 3 lett. aa) del Codice, le imprese come definite nella RACCOMANDAZIONE n. 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2

milioni di euro;

- per “**Anac**”, l’Autorità nazionale anticorruzione, che esercita le funzioni in materia di vigilanza e di regolazione degli appalti pubblici e nella quale è confluita, in base all’art. 19 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all’Avcp debbono intendersi per atti emanati dall’Autorità prima della soppressione ma ad oggi vigenti ed applicati dall’Anac; per «**AVCPass**», il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità regolato dalla deliberazione Anac n. 157/2016, comprensiva della relazione allegata e delle successive modifiche ed integrazioni;
- per «**contratto**» l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra Stazione Appaltante e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- per «**subappalto**» ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice si intende «qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento del contratto da affidare»;
- per «**documento di gara**», ai sensi dell’art. 3, lett. ooo) del Codice, qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- per «**Vocabolario comune per gli appalti pubblici**», ai sensi dell’art. 3, lett. tttt) del Codice, CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, (come modificato dal **Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007**) assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

1.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet del Comune di Ravenna ("profilo di committente"): www.comune.ra.it, all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it (M.I.T.) e sul SITAR.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo di committente della stazione appaltante www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti), al link <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> .

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del d.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del committente è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

La documentazione di gara comprende:

- **il presente disciplinare di gara e i relativi allegati, vale a dire:**
 - Allegato 1- Istanza di partecipazione in bollo (busta A);
 - Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (d’ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016 (busta A)
 - Allegato 2bis – Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art 80 co. 3 del Codice (busta A)
 - Allegato 3 - Altre dichiarazioni (busta A)
 - Allegato 4 - Dichiarazione dell’ausiliario (busta A)
 - Allegato 5 - Offerta economica per LOTTO 1 – (busta C)
 - Allegato 5 – Offerta economica per il LOTTO 2 -(busta C)
 - Allegato 5 - Offerta economica per LOTTO 3 – (busta C)
 - Allegato 5 – Offerta economica per il LOTTO 4 -(busta C)
 - Allegato 6 - Dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed in particolare delle specifiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto – parte B;
- **il bando di gara trasmesso/pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,**

e i seguenti elaborati progettuali a base di gara:

1. Capitolato speciale di appalto;
2. Relazione tecnica;
3. Elenco prezzi;
4. DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio) - Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza
5. Computo metrico estimativo.

Tra i documenti informatici pubblicati, gli elaborati progettuali non assumono tuttavia valore legale. Per consultare i documenti originali analogici e per ottenere informazioni in merito alla documentazione pubblicata ci si potrà rivolgere al dott. Enrico Cavezzali, tel. 0544-482408 - email ecavezzali@comune.ra.it - del Servizio Tutela Ambiente e Territorio– nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00.

1.3 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo ai lotti di gara alla quale vogliono partecipare (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

1.4 Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti di natura giuridica ed amministrativa sul disciplinare di gara contattando il seguente referente dell'U.O. Gare e Contratti: **dott. Francesco Benanchi tel. 0544-482122; dott.ssa Nicoletta Tassinari tel 0544-482078 e/o dott.ssa Carmelinda Cianciulli tel. 0544-482267**, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

I chiarimenti infatti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione del bando/disciplinare un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014) (Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74).

È possibile ottenere chiarimenti tecnici sulla presente procedura rivolgendosi al dott. Enrico Cavezzali, tel. 0544-482408 - email ecavezzali@comune.ra.it, la mail relativa a tali chiarimenti deve essere perentoriamente inviata entro 10 giorni lavorativi antecedenti il termine stabilito per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimenti pervenute successivamente al suddetto termine. Le risposte saranno fornite di regola entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di chiarimento.

1.5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante dovrà inviare agli operatori economici si intenderanno validamente effettuate qualora inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE o a quello risultante nel certificato della CCIAA competente oppure qualora inviate tramite fax al numero indicato dallo stesso concorrente nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondenza e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente all'indirizzo **PEC: ambiente.comune.ravenna@legalmail.it** indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Tutela Ambiente e Territorio.

1.6 Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 3, comma 1, lettera p) del Codice, nonchè gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei

rispettivi Paesi, nonchè gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Rientrano nella nozione di operatore economico e sono quindi ammesse a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice e anche i soggetti che in forma singola o raggruppamento temporaneo o consorzio, siano interessati alla realizzazione degli interventi sopra descritti e che abbiano i requisiti richiesti dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà integralmente sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del contratto l'art. 48 del Codice dei Contratti, così come modificato dal D.lgs. 67/2017 c.d. "Correttivo al Codice degli appalti".

Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Al successivo paragrafo 4 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

1.7 Vincolatività dell'offerta

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016, gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte stesse stabilito nel presente disciplinare di gara. Tale termine potrà aumentare in ragione del numero di concorrenti che interverranno alla presente gara e/o della complessità che potrebbe comportare un prolungamento delle operazioni.

1.8 Rimborso delle spese per le pubblicazioni di avvisi e bandi

Le spese sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni obbligatorie per legge del bando di gara e degli avvisi sui risultati della procedura, saranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 20 del 25.1.2017), da parte degli operatori economici aggiudicatari dei vari lotti, in misura proporzionale agli importi degli stessi lotti rispetto al valore complessivo dell'appalto comprensivo di tutti i lotti. L'ammontare complessivo di dette spese, da suddividere proporzionalmente nei quattro lotti, si stima in circa $5.500/6.000=$ euro.

Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

2. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

2. Descrizione dell'appalto: attività oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti, elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione, varianti, tempi e luoghi per l'esecuzione delle forniture, importi, finanziamenti e pagamenti relativi all'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto, L'appalto ha per oggetto la fornitura comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera con adeguata pavimentazione anti trauma, di giochi per bambini da installare in parchi gioco comunali, ad integrazione di altre strutture eliminate in quanto eccessivamente degradate e non convenientemente riparabili. **Trattasi si acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone (CPV: 37535000-7) a minori impatti ambientali ovvero conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 5.02.2015 pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015.**

L'appalto sarà suddiviso in quattro lotti prestazionali in considerazione delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di giochi, come di seguito indicati nel successivo paragrafo 2.1.

2.1 Attività oggetto dell'appalto

2.1.1. Le attività oggetto del presente appalto, per i quattro lotti prestazionali sono relative alla fornitura comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera con adeguata pavimentazione antitrauma, di giochi per bambini da installare in parchi gioco comunali ad integrazione di altre strutture eliminate in quanto eccessivamente degradate e non convenientemente riparabili e si riferiscono al **CPV: 37535000-7 "Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi"**.

Non sono previste prestazioni di forniture e posa in opera secondarie, pertanto tutti gli eventuali riferimenti e previsioni relative ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misti contenuti nel proseguo del presente disciplinare, sono da intendersi come mere esemplificazioni.

Le forniture oggetto del presente appalto, previste nei quattro lotti, sono indicate nell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto ed al successivo paragrafo 2.2.

Trattasi di acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone (CPV: 37535000-7), a minori impatti ambientali ovvero conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 5.02.2015 pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015.

2.1.2. L'appalto comprende ogni fornitura di materiale, la manodopera specializzata, qualificata e comune per il montaggio delle forniture, gli oneri d'imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo dell'impiego ed eventuale stoccaggio in magazzino.

2. 2 Suddivisione in lotti

2.2.1 Per la gara in oggetto **sono stati individuati quattro lotti prestazionali** ai sensi dell'art. 3 della lett. ggggg) del Codice, cioè aventi uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle diverse fasi previste nel progetto.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice, **gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno o per tutti e quattro i lotti, pertanto non sono previste limitazioni al numero di lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso operatore economico offerente.**

Le specifiche tecniche e prestazionali relative all'esecuzione dell'appalto e le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali.

I requisiti di accesso, come sarà in seguito dettagliato, sono differenziati in funzione della tipologia di lotti per i quali gli operatori intenderanno presentare offerta.

Nello specifico:

- a) **II LOTTO 1** ha per oggetto la fornitura di n° 16 altalene con seggiolini a tavoletta e n° 16 altalene con seggiolini a gabbia;
- b) **II LOTTO 2** ha per oggetto la fornitura di n. 16 gioco a molla singolo e n. 15 bilici;
- c) **II LOTTO 3** ha per oggetto la fornitura di n° 10 moduli con scivolo e palestra, n° 3 scivoli e n° 8 scivoli piccoli;
- d) **II LOTTO 4** ha per oggetto la fornitura di n° 3 palestre, n° 5 piramidi e n° 4 arrampicate.

Per l'aggiudicazione dei quattro lotti si formeranno quattro distinte e separate graduatorie, una per ciascun lotto.

I 4 LOTTI saranno aggiudicati come segue:

- gli offerenti dovranno indicare nell'istanza di partecipazione alla gara (e nell'Allegato 2-DGUE), per quali lotto/i intendono partecipare e presentare distinte offerte tecniche ed economiche per ciascun lotto per il quale intendono partecipare;

- la preposta commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, provvederà ad attribuire un punteggio all'offerta tecnica di ciascun operatore offerente e, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla formulazione della relativa graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- nei confronti del primo classificato non anomalo in ciascuna delle quattro graduatorie, si formulerà la proposta di aggiudicazione.

2.3. Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione.

2.3.1. Le specifiche tecniche e prestazionali relative alle forniture oggetto di appalto, sono riportate nel Capitolato speciale di appalto. In ogni caso l'esecuzione delle forniture deve essere sempre e comunque effettuata garantendone la qualità, continuità e completezza, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati posto in pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

2.4. Non ammissibilità di variazioni alla fornitura e posa in opera.

2.4.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare variazione alle forniture e posa in opera in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del Capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono

presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

2.5. Tempi per l'esecuzione delle forniture

2.5.1. La fornitura e posa in opera degli arredi e attrezzature oggetto di ciascuno dei quattro lotti dovranno essere completate **entro e non oltre 120 giorni** dalla data della sottoscrizione del "verbale di avvio della fornitura".

2.6. Vincoli esecutivi

2.6.1. L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'**esecuzione del contratto in via d'urgenza**, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice qualora applicabile, con riserva di consegnare le forniture oltre la data iniziale prevista, nel caso in cui l'efficacia dell'aggiudicazione non intervenga in tempo utile. Tale eventuale rinvio non comporterà uno slittamento della data iniziale delle forniture, nè un diritto al risarcimento in capo all'aggiudicatario per la conseguente riduzione dell'entità delle forniture affidate.

2.6.2. Gli operatori economici concorrenti, in fase di esecuzione del contratto, devono ottemperare a quanto dichiarato in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo paragrafo 4, nonché a quanto dichiarato di offrire nella propria offerta tecnica.

2.6.3. Ai sensi del *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, **ai fini della sicurezza, per quanto concerne le attrezzature per parchi gioco, in sede di esecuzione delle forniture e posa in opera, dovrà essere assicurata la conformità alle seguenti normative tecniche di riferimento:**

- **UNI EN 1176 – 1:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova;

- **UNI EN 1176 – 2:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene;

- **UNI EN 1176 – 3:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli;

- **UNI EN 1176 – 4:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie;

UNI EN 1176-5: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre;

- **UNI EN 1176-6:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti;

- **UNI EN 1176-7:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 7: Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo;

- **UNI EN 1176-11:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale;

- **UNI EN 1176-10:** Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse;

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto - Determinazione dell'altezza di caduta critica.

In relazione alle panchine: UNI 11306: Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

2.7. Importi dell'appalto

2.7.1. Il prezzo della fornitura costituente l'appalto, consegnato completo e funzionante in ogni sua parte, realizzato e montato a perfetta regola d'arte con la pavimentazione anti trauma prevista, in conformità con l'offerta presentata dalla/e ditta/e aggiudicataria/e, sarà determinato dalla somma di tutti i prezzi delle singole strutture, ed è stimato in **€ 299.242,60=**, comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad **€ 3.312,00=** stimati nel DUVRI per la riduzione dei rischi di interferenza e non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge.

Gli importi relativi a ciascuno dei **quattro lotti** oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- **Lotto 1:** importo soggetto a ribasso d'asta pari a **€ 88.278,40=** oltre ad **€ 990,00=** per oneri DUVRI, per un totale di **€ 89.268,40=** ;
- **Lotto 2:** importo soggetto a ribasso d'asta pari a **€ 26.112,10=** oltre ad **€ 425,00=** per oneri DUVRI, per un

totale di € 26.537,10= ;

- **Lotto 3: importo soggetto a ribasso d'asta pari a € 95.623,50=** oltre ad € 1.105,00= per oneri DUVRI, per un totale di € 96.728,50 = ;
- **Lotto 4: importo soggetto a ribasso d'asta pari a € 85.916,60=** oltre ad € 792,00= per oneri DUVRI, per un totale di € 86.708,60= .

Oltre IVA come per legge.

Al fine di determinare l'importo a base d'asta, è stato altresì determinato nel progetto a base di gara, il costo del personale pari ad € 65.353,10= (si veda l'elaborato progettuale "Elenco prezzi – Allegato 2").

2.7.2. omissis

2.7.3. In ogni caso il valore da considerarsi ai fini delle formulazione delle offerte relativamente a ciascuno dei quattro lotti, è unicamente il valore a base d'asta, come specificato al precedente paragrafo 2.7.1 .

2.8. Luoghi di esecuzione delle forniture

2.8.1. Le aree di gioco interessate alle forniture oggetto dell'appalto sono 34 dislocate all'interno del territorio comunale di Ravenna e sono specificate nell'elaborato progettuale "Relazione tecnica".

2.9. Finanziamento

L'appalto è finanziato con risorse interne.

2.10 Pagamenti

I pagamenti sono previsti dall'art. 11 del Capitolato speciale di appalto.

2.11. Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo obbligatorio nei luoghi in cui saranno effettuate le forniture oggetto del presente appalto.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45 comma 2 lett f) del Codice, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà integralmente, sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del contratto, l'art. 48 del Codice dei

contratti, così come modificato dal D. lgs. 56/2017 c.d. “Correttivo al Codice degli appalti”.

4. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA

4.1 I concorrenti che intendono partecipare ad uno o più lotti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.1. A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE A, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.

A1. iscrizione al registro delle imprese della CCAA per il settore di attività oggetto dell'appalto, qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda.

Se gli operatori economici sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti.

Si precisa che per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il settore relativo alla fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come meglio classificati con CPV: 37535000-7.

MEZZI DI PROVA RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.

Il possesso del requisito di idoneità professionale indicato nel precedente paragrafo è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

4.1. B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE B, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.

4.1.B.a) Ai sensi dell'art. 83, commi 4 e 5 del Codice, il concorrente deve dimostrare, di aver fatturato complessivo minimo, regolarmente e con buon esito, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando della gara in oggetto, nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a due volte l'importo a base di gara per ciascuno dei lotti per il quale intende partecipare e precisamente:

4.1.B.a.1) LOTTO 1 (importo € 89.268,40=): aver maturato un fatturato complessivo minimo pari ad **Euro 178.536,8=, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando di gara, nel settore di attività oggetto dell'appalto;**

4.1.B.a.2) LOTTO 2 (importo € 26.537,10=): aver maturato un fatturato complessivo minimo pari ad **Euro 53.074,2=, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando di gara, nel settore di attività oggetto dell'appalto;**

4.1.B.a.3) LOTTO 3 (importo € 96.728,50=): aver maturato un fatturato complessivo minimo pari ad **Euro 193.457=, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando di gara, nel settore di attività oggetto dell'appalto;**

4.1.B.a.4) LOTTO 4 (importo € 86.708,60=): aver maturato un fatturato complessivo minimo pari ad **Euro 173.417,2=, nel periodo che va dal 1.01.2014 fino alla pubblicazione del bando di gara, nel settore di attività oggetto dell'appalto;**

Si precisa che per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il settore relativo alla fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come meglio classificati con CPV: 37535000-7.

Si puntualizza che è stato richiesto un fatturato complessivo minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'amministrazione. In particolare il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato per settore di attività è così

definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione dei servizi di forniture oggetto di appalto, in ragione della fondamentale importanza di selezionare operatori economici dotati di adeguate capacità professionali e tecniche, idonei a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni.

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO B (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA)

Per tutti e quattro i lotti, trova applicazione l'art. 86 del Codice.

Gli operatori economici provano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del DGUE (o mediante analoga dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 contenuta nell'istanza di partecipazione alla gara).

In relazione al fatturato, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

- a) fatture relative alle forniture prestate con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);
- b) in caso di forniture prestate per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- c) in caso di forniture prestate per committenti privati, dichiarazioni dei committenti sui servizi di forniture resi e/o gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di richiedere la certificazione del fatturato specifico da parte degli organi di controllo societari oppure di richiedere la certificazione da parte della società di revisione del bilancio o, se non presente, ad una società di certificazione terza.

4.1. C) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALI

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE C, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.

Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice, il concorrente che intende partecipare ad uno o più lotti deve possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità e, a tal fine **deve**:

4.1.C.a: produrre una dichiarazione nella quale siano indicati **l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto oggetto della presente gara;**

4.1.C.b: avere gestito in almeno uno degli ultimi tre anni **(2015, 2016 e 2017)**, nell'ambito di un unico contratto o commessa, una fornitura e posa in opera nel settore di attività relativo a quello oggetto del presente appalto, di **complessità paragonabile allo stesso appalto, indicandone importo, data e destinatario pubblico o privato**, dove per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il settore relativo alla fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come meglio classificati con CPV: 37535000-7.

Le forniture indicate dagli operatori economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito dovranno essere state effettuate con **buon esito**.

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO C (REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE)

Per tutti e quattro i lotti trova applicazione l'art. 86 comma 5 del Codice.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel presente paragrafo è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016; qualora ciò non sia possibile la stazione appaltante acquisirà i predetti documenti presso le amministrazioni presso cui sono stati effettuati.

Su indicazione della stazione appaltante, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

- in merito al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto **4.1.C.a**, dovrà essere inserito un

elenco dettagliato delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto.

- in merito al requisito di cui al precedente punto **4.1.C.b**, dovranno essere inseriti:

a) per le forniture prestate presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:

a.1.) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione delle forniture rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali le forniture sono state prestate, oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili;

a.2.)

a.2.1.) le fatture quietanziate relative alle forniture prestate (inserite come documenti firmati digitalmente);

a.2.2.) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) per le forniture prestate a favore di committenti privati

b.1.) le fatture quietanziate, relative alle forniture prestate (inserite come documenti firmati digitalmente) e/o dichiarazioni dei committenti attestanti la natura, l'importo, il periodo di esecuzione ed il buon esito delle forniture espletate;

b.2.) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

I files dei suddetti documenti (duplicati o copie informatiche degli originali informatici oppure copie informatiche degli originali analogici) dovranno, come sopra previsto, essere **firmati digitalmente e caricati nel sistema AVCPass a cura degli operatori economici**. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

In ogni caso, si precisa che la stazione appaltante può richiedere certificati/dichiarazioni/documenti e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII come prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

4.1.D) CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, PARTE IV, SEZIONE D, non potendosi limitare a compilare la sezione α) del predetto documento.

Il concorrente che intende partecipare ad uno o più lotti deve possedere:

a) Certificazione di qualità EN 1176/77, per le attrezzature fornite e posa in opera complete di pavimentazione anti trauma;

b) Certificazione di qualità ISO 9001;

c) Certificazione di qualità ISO 14001;

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO D (CERTIFICAZIONI DI QUALITA')

Il possesso delle certificazioni di qualità indicati nel presente paragrafo è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016; qualora ciò non sia possibile la stazione appaltante acquisirà i predetti documenti presso le amministrazioni presso cui sono stati effettuati.

Gli operatori economici provano il possesso delle certificazioni di qualità mediante la produzione di tali certificazioni. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 87 del Codice, riconoscerà anche i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ed ammetterà parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli

operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

4.2 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.

4.2.1 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.A (requisito di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per il settore di attività oggetto dell'appalto) deve essere posseduto come segue:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

4.2.2 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.B.a) (capacità economico e finanziaria: fatturato complessivo minimo) deve essere posseduto come segue:

a) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i GEIE, i requisiti economico-finanziari di cui ai precedenti punti **4.1.B.a.B1 (lotto 1), 4.1.B.a.B2 (lotto 2), 4.1.B.a.B3 (lotto 3) e 4.1.B.a.B4 (lotto 4)**, devono essere soddisfatti nel loro complesso dal raggruppamento e rispettando la seguente misura minima: dalla mandataria in misura maggioritaria, nella **misura minima del 40%** e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura restante, ciascuna nella **misura minima del 15%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria dovrà comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

b) Nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice i requisiti richiesti al precedente punto 4.1.B dovranno essere **posseduti e comprovati direttamente dal consorzio**, ai sensi del quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

4.2.3 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.C.a (capacità tecniche e professionali: l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto), deve essere posseduto come segue:

L'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire l'appalto, devono essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento che eseguiranno le forniture e la relativa posa in opera oggetto dello stesso appalto.

4.2.4 Il requisito di cui al precedente 4.1.C.b (capacità tecniche e professionali: avere gestito in almeno uno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017), nell'ambito di un unico contratto o commessa, un servizio di fornitura e posa in opera nel settore di attività relativo a quello oggetto del presente appalto), deve essere posseduto come segue:

a) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i GEIE, tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito, a seconda del lotto per il quale si partecipa.

Ai fini delle quote di requisito richieste a ciascun soggetto del RTI/consorzio ordinario/GEIE/aggregazioni di imprese di rete, si stabilisce che le forniture indicate dagli operatori economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito dovranno essere state effettuate con **buon esito**; il raggruppamento dovrà comunque soddisfare nel suo complesso il requisito, rispettando la seguente percentuali minime: mandataria in misura maggioritaria, nella **misura minima del 40%** e mandanti ciascuna nella **misura minima del 15%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

b) Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti richiesti, a seconda del lotto per quale si partecipa, dovranno essere **posseduti e comprovati direttamente dal consorzio**, ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

4.2.5 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.D (certificazioni di qualità) deve essere posseduto come segue:

Le certificazioni di qualità richieste devono essere possedute da tutti i soggetti del raggruppamento.

4.3 AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art 45 può dimostrare il possesso dei **requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (con esclusione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice).**

L'art. 89, comma 1 del Codice specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze

professionali pertinenti e delle capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi di fornitura per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Le previsioni dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non possono essere utilizzate con riferimento ad elementi professionali che siano oggetto di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di **una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno o più lotti** oggetto della gara, fermo restando: **a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7 del codice.**

Qualora l'impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).

In relazione all'appalto la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto.**

* * * *

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dal fax di richiesta.

5. SUBAPPALTO

5.1 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

5.2 Gli offerenti, ai sensi dell'art 105, comma 6, primo periodo del Codice, **dovranno indicare, in sede di offerta, la terna di subappaltatori ai quali intendono subappaltare parte delle prestazioni oggetto delle forniture previste in appalto che comprendono una o più delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012.** Per questi subappaltatori non viene richiesta in sede di offerta la produzione dei DGUE, ma gli stessi saranno sottoposti alla verifica dell'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice prima della stipula del contratto con modalità e tempistiche specificate al successivo paragrafo 13.

In ogni caso i subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

Per i subappalti che non comprendono e/o riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 di seguito indicate: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri, **la terna dei subappaltatori non è da indicare.**

5.3 Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, **la quota percentuale subappaltabile deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.** Nel caso di subappalto pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

5.4 Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le

prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I singoli lotti nei quali si articola la presente procedura saranno aggiudicati in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Come già indicato **verranno formate quattro graduatorie autonome** , a prescindere dal numero di lotti per i quali i concorrenti indicheranno di concorrere: una graduatoria per ciascuno dei quattro lotti oggetto dell'appalto. In tutte e quattro le graduatorie la ripartizione dei punteggi tra gli aspetti qualitativi delle offerte (relativi alle offerte tecniche) ed il prezzo (relativo alle offerte economiche) è la seguente:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

I punteggi relativi alle graduatorie saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (in seguito per brevità, detta anche commissione) nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione (nel seguito, le espressioni "elementi di valutazione" e "criteri di valutazione" saranno considerati come sinonimi) indicati nelle due seguenti tabelle, la prima (tabella 6.1) per l'aggiudicazione dei lotti 1 e 2, la seconda (tabella 6.2) per l'aggiudicazione dei lotti 3 e 4.

TABELLA 6.1 - GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1 E 2

A) Qualità delle strutture ludiche che l'impresa intende mettere in atto in relazione ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi:		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 34
Sub-Criterio A1	<p>Qualità dei materiali costruttivi delle strutture in ordine alla loro tipologia e alla loro capacità di essere riciclati al termine del ciclo di vita . <i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i> si valuterà la tipologia di metallo utilizzato per le strutture portanti nonché la tipologia della ferramenta (es.: acciaio inox oppure alluminio, acciaio zincato e verniciato ecc.....), nonché la capacità degli stessi ad essere riciclati nell'ottica del riciclaggio e riuso dei rifiuti (es. : materiali che, alla fine del loro ciclo di vita, non siano smaltiti in discarica ma possano essere reintrodotti nel mercato come materia prima e siano da considerare come risorsa per l'economia).</p>	Punti 12	
Sub-Criterio A2	<p>Qualità dei materiali costruttivi delle strutture portanti in ordine alla loro dimensione. <i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i> si valuteranno i diametri e gli spessori dei materiali costituenti le strutture tali da rendere le strutture stesse qualitativamente migliori (es.: i diametri e gli spessori dei pali portanti e gli spessori delle plastiche dei parapetti)</p>	Punti 12	
Sub-Criterio A3	<p>Qualità estetica dei materiali costruttivi delle strutture portanti e tipologia dei trattamenti/rivestimenti superficiali atti a prevenire l'ossidazione dei materiali costruttivi stessi. <i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i> si valuterà la qualità del design e gli effetti cromatici dei materiali costruttivi nonché la tipologia degli stessi materiali costruttivi come per esempio la rispondenza dei prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali a quanto indicato nell'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5/2/2015, pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano".</p>	Punti 10	
B) Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate alla miglior qualità tecnica e funzionale dell'intervento dando evidenza delle tipologie e caratteristiche dei materiali che l'impresa intende adottare e dando priorità alla durabilità nel tempo e alla facilità di manutenzione, con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi.		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 40
Sub-Criterio B1	<p>Misure previste per minimizzare gli oneri manutentivi <i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i> si valuteranno le soluzioni e le caratteristiche delle attrezzature che garantiscono i minori oneri manutentivi, nonché le indicazioni sulle soluzioni adottate volte alla migliore resa degli interventi realizzati nell'ottica della facilità e dell'economia manutentiva nel tempo.</p>	Punti 10	
Sub-Criterio B2	<p>Misure previste per la protezione dai danneggiamenti e per la durata nel tempo delle opere finite. <i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri</i></p>	Punti 10	

	<p><i>motivazionali:</i></p> <p>si valuteranno le indicazioni, le misure e le caratteristiche volte alla protezione dei danneggiamenti e soprattutto in merito alla loro durata nel tempo (ciclo di vita)</p>		
Sub-Criterio B3	<p>Tempo di manutenzione offerto.</p> <p>Il concorrente potrà offrire un tempo di manutenzione delle attrezzature installate, che decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Conformità della fornitura e con le modalità previste dal "Libretto di manutenzione" proprio della singola struttura ludica, prevedendo esclusivamente offerte con multipli di 1 anno.</p> <p>L'attribuzione del punteggio avverrà in modo automatico ed oggettivo assegnando 2 punti ogni anno di manutenzione offerto fino ad un massimo di 8 punti. Le offerte di manutenzione superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.</p> <p><i>Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 0, qualora non venga offerta manutenzione - punti 2, qualora vengano offerti 1 anno di manutenzione - punti 4, qualora vengano offerti 2 anni di manutenzione - punti 6, qualora vengano offerti 3 anni di manutenzione - punti 8, qualora vengano offerti 4 anni di manutenzione 	Punti 8	
Sub-Criterio B4	<p>Tempo di garanzia aggiuntiva su tutte le garanzie richieste.</p> <p>Il concorrente potrà offrire un tempo di garanzia aggiuntivo sulle garanzie richieste prevedendo esclusivamente offerte con multipli di 1 anno. Ad ogni anno di garanzia offerto saranno attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 8 punti. Le offerte di garanzia superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.</p> <p>Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 0, qualora non venga offerta garanzia aggiuntiva - punti 2, qualora vengano offerti 1 anno di garanzia aggiuntiva - punti 4, qualora vengano offerti 2 anni di garanzia aggiuntiva - punti 6, qualora vengano offerti 3 anni di garanzia aggiuntiva - punti 8, qualora vengano offerti 4 anni di garanzia aggiuntiva 	Punti 8	
Sub-Criterio B5	<p>Incremento della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio oltre al tempo minimo richiesto di anni 15.</p> <p>Il concorrente potrà offrire un incremento temporale della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio delle strutture ludiche installate oltre quella prevista dal Capitolato speciale d'appalto. Sarà assegnato un punto per ogni anno di garanzia offerto, fino ad un massimo di 4 punti. Le offerte superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 0, qualora non sia garantita la reperibilità dei pezzi di ricambio oltre a quella richiesta dal Capitolato speciale di appalto. - punti 1, qualora venga offerto 1 anno di garanzia in più - punti 2, qualora vengano offerti 2 anni di garanzia in più - punti 3, qualora vengano offerti 3 anni di garanzia in più - punti 4, qualora vengano offerti 4 anni di garanzia in più 	Punti 4	
C) Ulteriori Certificazioni		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 6

C	Possesso di certificazione EMAS Il possesso della certificazione EMAS comporterà un punteggio pari a 6 punti mentre sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti nel caso in cui il concorrente non sarà in possesso di tale certificazione.	Punti 6	
D) Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo assoggettabile a ribasso			Punti 20
TOTALE			Punti 100

TABELLA 6.2 - GRADUATORIA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTI 3 E 4

A) Qualità delle strutture ludiche che l'impresa intende mettere in atto in relazione ai seguenti aspetti rilevanti considerati di pari priorità, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi:		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 34
Sub-Criterio A1	<p>Qualità dei materiali costruttivi delle strutture in ordine alla loro tipologia e alla loro capacità di essere riciclati al termine del ciclo di vita .</p> <p><i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <p>si valuterà la tipologia di metallo utilizzato per le strutture portanti nonché la tipologia della ferramenta (es.: acciaio inox oppure alluminio, acciaio zincato e verniciato ecc.....), nonché la capacità degli stessi ad essere riciclati nell'ottica del riciclaggio e riuso dei rifiuti (es. : materiali che, alla fine del loro ciclo di vita, non siano smaltiti in discarica ma possano essere reintrodotti nel mercato come materia prima e siano da considerare come risorsa per l'economia).</p>	Punti 10	
Sub-Criterio A2	<p>Qualità dei materiali costruttivi delle strutture in ordine alla loro dimensione.</p> <p><i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <p>si valuteranno i diametri e gli spessori dei materiali costituenti le strutture tali da rendere le strutture stesse qualitativamente migliori (es.: i diametri e gli spessori dei pali portanti e gli spessori delle plastiche dei parapetti)</p>	Punti 10	
Sub-Criterio A3	<p>Qualità estetica dei materiali costruttivi delle strutture e tipologia dei trattamenti/rivestimenti superficiali atti a prevenire l'ossidazione dei materiali costruttivi stessi.</p> <p><i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <p>si valuterà la qualità del design e gli effetti cromatici dei materiali costruttivi nonché la tipologia degli stessi materiali costruttivi come per esempio la rispondenza dei prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali a quanto indicato nell'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5/2/2015, pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano".</p>	Punti 8	
Sub-Criterio A4	<p>Qualità ludica, funzionalità, varietà di utilizzo ed originalità delle singole attrezzature di gioco proposte.</p> <p><i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <p>si valuterà il numero e la varietà di attività ludiche presenti nel gioco nonché la loro originalità in funzione dell'offerta ludica.</p>	Punti 6	
B) Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate alla miglior qualità tecnica e funzionale dell'intervento dando evidenza delle tipologie e caratteristiche dei materiali che l'impresa intende adottare dando priorità alla durabilità nel tempo e alla facilità di manutenzione, con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi.		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 40
Sub-Criterio B1	<p>Misure previste per minimizzare gli oneri manutentivi</p> <p><i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <p>si valuteranno le soluzioni e le caratteristiche delle attrezzature che</p>	Punti 10	

	<p>garantiscono i minori oneri manutentivi, nonché le indicazioni sulle soluzioni adottate volte alla migliore resa degli interventi realizzati nell'ottica della facilità e dell'economia manutentiva nel tempo.</p>		
Sub-Criterio B2	<p>Misure previste per la protezione dai danneggiamenti e per la durata nel tempo delle opere finite.</p> <p><i>Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <p>si valuteranno le indicazioni, le misure e le caratteristiche volte alla protezione dei danneggiamenti e soprattutto in merito alla loro durata nel tempo (ciclo di vita)</p>	Punti 10	
Sub-Criterio B3	<p>Tempo di manutenzione offerto.</p> <p>Il concorrente potrà offrire un tempo di manutenzione delle attrezzature installate, che decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Conformità della fornitura e con le modalità previste dal "Libretto di manutenzione" proprio della singola struttura ludica, prevedendo esclusivamente offerte con multipli di 1 anno.</p> <p>L'attribuzione del punteggio avverrà in modo automatico ed oggettivo assegnando 2 punti ogni anno di manutenzione offerto fino ad un massimo di 8 punti. Le offerte di manutenzione superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.</p> <p><i>Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 0, qualora non venga offerta manutenzione - punti 2, qualora vengano offerti 1 anno di manutenzione - punti 4, qualora vengano offerti 2 anni di manutenzione - punti 6, qualora vengano offerti 3 anni di manutenzione - punti 8, qualora vengano offerti 4 anni di manutenzione 	Punti 8	
Sub-Criterio B4	<p>Tempo di garanzia aggiuntiva su tutte le garanzie richieste.</p> <p>Il concorrente potrà offrire un tempo di garanzia aggiuntivo sulle garanzie richieste prevedendo esclusivamente offerte con multipli di 1 anno. Ad ogni anno di garanzia offerto saranno attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 8 punti. Le offerte di garanzia superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.</p> <p>Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 0, qualora non venga offerta garanzia aggiuntiva - punti 2, qualora vengano offerti 1 anno di garanzia aggiuntiva - punti 4, qualora vengano offerti 2 anni di garanzia aggiuntiva - punti 6, qualora vengano offerti 3 anni di garanzia aggiuntiva - punti 8, qualora vengano offerti 4 anni di garanzia aggiuntiva 	Punti 8	
Sub-Criterio B5	<p>Incremento della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio oltre al tempo minimo richiesto di anni 15.</p> <p>Il concorrente potrà offrire un incremento temporale della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio delle strutture ludiche installate oltre quella prevista dal Capitolato speciale d'appalto. Sarà assegnato un punto per ogni anno di garanzia offerto, fino ad un massimo di 4 punti. Le offerte superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti 0, qualora non sia garantita la reperibilità dei pezzi di ricambio oltre a 	Punti 4	

	quella richiesta dal Capitolato speciale di appalto. - punti 1 , qualora venga offerto 1 anno di garanzia in più - punti 2 , qualora vengano offerti 2 anni di garanzia in più - punti 3 , qualora vengano offerti 3 anni di garanzia in più - punti 4 , qualora vengano offerti 4 anni di garanzia in più		
C) Ulteriori Certificazioni		Ponderazione relativa (sub-peso)	Punti 6
C	Possesso di certificazione EMAS Il possesso della certificazione EMAS comporterà un punteggio pari a 6 punti mentre sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti nel caso in cui il concorrente non sarà in possesso di tale certificazione.	Punti 6	
D) Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo assoggettabile a ribasso			Punti 20
		TOTALE	Punti 100

A ciascuna offerta ammessa sarà assegnato, in base al procedimento di valutazione in seguito dettagliatamente indicato, un **unico parametro numerico finale** determinato - tramite il **metodo aggregativo compensatore** - dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in ciascun sub criterio determinato dalla moltiplicazione dei relativi coefficienti di valutazione attribuiti dalla Commissione giudicatrice per i rispettivi pesi ponderali così come indicati nelle tabelle di cui sopra.

Metodo di attribuzione dei punteggi per il LOTTO 1 ed il LOTTO 2 (tabella 6.1).

Il metodo di attribuzione dei punteggi ai **sub criteri di natura qualitativa A1, A2, A3, B1 e B2**, della tabella 6.1 relativa al LOTTO 1 e al LOTTO 2, avverrà tramite l'**attribuzione discrezionale di un coefficiente** (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente per ciascun criterio di valutazione), **variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara.

I **sub criteri di natura quantitativa B3, B4, B5 e il criterio di valutazione C**, della tabella 6.1 relativa al LOTTO 1 e al LOTTO 2, implicano, come ben evidenziato nella tabella stessa, un **metodo di attribuzione dei punteggi oggettivo**.

Si precisa che l'espressione dell'offerta tecnica di cui ai sub criteri **B3, B4, B5 e al criterio di valutazione C**, relativi ad elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica, con le rispettive indicazioni delle opzioni di offerta, **non è richiesta a pena di esclusione e qualora non siano presentate offerte verrà assegnato un punteggio pari a 0 relativamente alle offerte medesime**.

Per quanto concerne il punteggio da attribuire all'offerta economica che rappresenta un **criterio di valutazione di natura quantitativa (critero di valutazione D per tutti e 4 i lotti)**, il punteggio sarà attribuito utilizzando la formula in seguito specificata, in base alla quale il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenta ribassi rispetto ai prezzi unitari a base di gara previsti per il LOTTO 1 e per il LOTTO 2, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

E' prevista **una sola riparametrazione** che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica, delle buste C) contenenti le offerte economiche. Tale riparametrazione avverrà **esclusivamente a livello di ciascun sub criterio relativo all'offerta tecnica di natura qualitativa** (sub criteri A1, A2, A3, B1 e B2, della tabella 6.1 relativa al LOTTO 1 e al LOTTO 2).

Dopo che la commissione avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici qualitativi e quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale. La proposta di aggiudicazione al competente Dirigente della stazione appaltante sarà effettuata dal RUP nei confronti della migliore offerta in graduatoria ritenuta non anomala.

Per il metodo di attribuzione dei punteggi relativi ai criteri e sub criteri della tabella 6.2 relativa al LOTTO 3 e al

LOTTO 4, si procederà in modo analogo a quello predetto.

* * *

Di seguito, vengono esplicitati dettagliatamente il procedimento e le formule matematiche che saranno utilizzate dalla commissione per l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione, sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali, con l'effettuazione di una sola riparametrazione.

La graduatoria relativa al **LOTTO 1 ed al LOTTO 2**, sarà formata attribuendo alle offerte ammesse un punteggio numerico finale determinato in base alla seguente formula:

$$[6.1] K_i = (A1_i \text{ riparam}) \times 12 + (A2_i \text{ riparam}) \times 12 + (A3_i \text{ riparam}) \times 10 + (B1_i \text{ riparam}) \times 10 + (B2_i \text{ riparam}) \times 10 + B3_i + B4_i + B5_i + C_i + D_i \times 20.$$

dove:

- K_i è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- $A1_i \text{ riparam.}$, $A2_i \text{ riparam.}$, $A3_i \text{ riparam.}$, $B1_i \text{ riparam.}$, $B2_i \text{ riparam.}$, sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi **sub criteri qualitativi A1, A2, A3, B1 e B2, dopo la riparametrazione di cui alla successiva formula 6.3;**

- $B3_i$, $B4_i$, $B5_i$ e C_i , rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo* relativamente ai **sub criteri B3, B4 e B5 ed al criterio C, tutti di natura qualitativa**, di cui alla tabella 6.1 che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, saranno attribuiti in modo oggettivo.

- D_i è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula:

$$D_i = R_i / R_{max}$$

dove:

R_i rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione "**Offerta economica**" del concorrente *i-esimo*;

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso R_i offerta dal concorrente *i-esimo* è quella indicata in lettere nell'offerta economica.

Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

La graduatoria relativa al **LOTTO 3 ed al LOTTO 4**, sarà formata attribuendo alle offerte ammesse un punteggio numerico finale determinato in base alla seguente formula:

$$[6.2] K_i = (A1_i \text{ riparam}) \times 10 + (A2_i \text{ riparam}) \times 10 + (A3_i \text{ riparam}) \times 8 + (A4_i \text{ riparam}) \times 6 + (B1_i \text{ riparam}) \times 10 + (B2_i \text{ riparam}) \times 10 + B3_i + B4_i + B5_i + C_i + D_i \times 20.$$

dove:

- K_i è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- $A1_i \text{ riparam.}$, $A2_i \text{ riparam.}$, $A3_i \text{ riparam.}$, $A4_i \text{ riparam.}$, $B1_i \text{ riparam.}$, $B2_i \text{ riparam.}$, sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi **sub criteri qualitativi A1, A2, A3, A4, B1 e B2, dopo la riparametrazione di cui alla successiva formula 6.3;**

- $B3_i$, $B4_i$, $B5_i$ e C_i , rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo* relativamente ai **sub criteri B3, B4 e B5 ed al criterio C, tutti di natura qualitativa**, di cui alla tabella 6.2 che, in base a quanto esplicitato nella tabella stessa, saranno attribuiti in modo oggettivo.

- D_i è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula:

$$D_i = R_i / R_{max}$$

dove:

R_i rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" del concorrente *i-esimo*;

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso **R_i** offerta dal concorrente *i-esimo* è quella indicata in lettere nell'offerta economica.

Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

Le riparametrazioni relative ai criteri di natura qualitativa riportati nelle precedenti formule [6.1] e [6.2], avverranno in base alla seguente sequenza di operazioni valida per tutte le graduatorie.

La commissione giudicatrice dopo l'esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti all'interno della busta A, procederà **in seduta/e riservata/e** alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi relativamente ai *criteri di valutazione di natura qualitativa* con valutazione discrezionale da parte della commissione stessa.

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nelle tabelle 6.1 e 6.2 di cui sopra. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle offerte dei concorrenti su ciascun criterio.

Successivamente, durante la **seduta pubblica di apertura della buste C)**, contenenti le offerte economiche, **per tutte le offerte ammesse, si effettuerà la riparametrazione dei coefficienti medi di valutazione attribuiti ai criteri e sub criteri di natura qualitativa** (criteri qualitativi della tabella 6.1 per LOTTO 1 e il LOTTO 2 e della tabella 6.2 per il LOTTO 3 ed il LOTTO 4) attribuendo, per ciascun criterio il **coefficiente 1 (=uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.**

Per determinare il coefficiente riparametrato **A1i riparam.** relativo al criterio di natura qualitativa A, si procederà mediante la seguente formula:

$$[6.3] \text{ A1i riparam.} = (\text{A1 medio concorrente i-esimo}) / (\text{A1 medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate}),$$

dove

- "**A1i riparam.**" rappresenta il valore del coefficiente dopo la riparametrazione attribuito al concorrente *i-esimo* con riferimento al sub criterio A1;

- "**A1 medio concorrente i-esimo**" rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al sub criterio di valutazione A1;

- “**A1 medio più elevato** fra le offerte ammesse e valutate” rappresenta la media più elevata fra tutte le offerte ammesse dei coefficienti di valutazione relativi al sub criterio A1 attribuiti dai commissari.

Si procederà in modo analogo anche per tutti gli altri criteri e sub criteri di valutazione di natura qualitativa e si riporteranno i valori così ottenuti nelle formule [6.1] e [6.2] per la determinazione delle rispettive graduatorie.

Formazione della graduatoria

Nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la commissione giudicatrice con riferimento alle sole offerte ammesse, procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare alle offerte stesse **mediante le formule [6.1] e [6.2]**

Si premette che relativamente alle offerte escluse:

- in quanto durante la/e seduta/e pubblica/he di effettuazione dei controlli formali (sulla regolarità ed integrità dei plichi, ecc.) e di esame della documentazione amministrativa, sono incorse in una delle cause di esclusione previste nel presente disciplinare di gara o dalla normativa vigente;
- per irregolarità insanabili o non sanate delle offerte tecniche;

non si procederà all’apertura delle relative offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che le offerte escluse nella fase di apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche:

- in caso, ad esempio, di offerte indeterminate, condizionate o in aumento o di una delle altre cause elencate al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara;
- oppure qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,

non saranno prese in considerazione nel procedimento di riparametrazione sopra specificato rimanendo le stesse escluse dalla graduatoria.

Si precisa che:

- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;**
- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Gli aggiudicatari saranno vincolati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli appalti a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica non comporta l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara e quindi l’appaltatore sarà tenuto ad erogarli senza specifici compensi.

L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi ai prezzi unitari contrattuali di ciascun lotto relativamente ai quali l'appaltatore ne conferma espressamente, anche a tal fine, l'adeguatezza e la remuneratività. Inoltre, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

Nel determinare il **prezzo di contratto non si effettueranno arrotondamenti** rispetto a quanto risulta dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all’importo a soggetto a ribasso posto a base di gara.

7. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIA DEFINITIVA

7.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da garanzia per la partecipazione alla procedura come definita dall’art. 93 del Codice, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione, pari al 2% del prezzo base del lotto per il quale si partecipa e si presenta offerta e precisamente pari ad:**

LOTTO	IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA PER IL LOTTO
LOTTO 1	€ 1.785,36= (2% di € 89.268,40=)

LOTTO 2	€ 530,74= (2% di € 26.537,10=)
LOTTO 3	€ 1.934,57= (2% di € 96.728,50=)
LOTTO 4	€ 1.734,17= (2% di € 86.708,60=)

L'operatore economico che intende concorrere alla gara per l'aggiudicazione per più di un lotto ha due possibilità per adempiere all'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria:

a) può presentare distinte cauzioni o fideiussioni per ciascun lotto per il quale intende concorrere,

oppure

b) può presentare un'unica cauzione o fideiussione, il cui importo deve tuttavia essere pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i lotti per i quali intende concorrere.

Qualora l'operatore economico concorrente scelga di presentare un'unica cauzione o fideiussione di importo pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere, nel caso in cui lo stesso sia individuato come aggiudicatario di uno o più lotti ma in numero inferiore rispetto a quelli per i quali ha versato la cauzione o costituito la fideiussione, la stessa sarà svincolata interamente solo dopo la stipulazione dei relativi contratti.

7.2 Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, **la cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a. tramite **bonifico bancario** - Conto di Tesoreria CODICE IBAN IT76 H 06270 13199 T20990000002;

b. con **assegno circolare non trasferibile** intestato a: Comune di Ravenna –Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona, Ufficio Politiche per l'Immigrazione - Via A. Oriani n. 44 – Ravenna;

c. in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) b) c) andrà inserita all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa, la ricevuta/documentazione attestante il versamento effettuato tramite bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravenna e/o i titoli del debito pubblico.

Versamento della cauzione in contanti

Non è possibile la costituzione della cauzione in contanti per i lotti 1, 3 e 4 in quanto l'importo richiesto per la partecipazione agli stessi supera il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, mentre per il lotto 2 è possibile la costituzione della cauzione in contanti.

7.3 Nel caso in cui il concorrente produca la garanzia per la partecipazione alla procedura sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerente - **sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse affidatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7.5 In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso Codice (schemi tipo **approvati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e dovrà :

- 1) **(in caso di documento analogico)** essere prodotta in originale; **(in caso di documento digitale)** essere prodotta in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche

- essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
 - 3) avere validità **per 300 giorni dal termine di presentazione delle offerte**;
 - 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
 - 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, penultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
 - 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
 - 7) **prevedere espressamente**, ai sensi del quarto comma dell'art. 93, del Codice:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 (=quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare **la garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

7.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primi due periodi, del Codice: <<L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.>>.

Le garanzie potranno essere ridotte anche tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

7.8 Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in **RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i**;

b) **in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

8.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL' AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

In considerazione che l'importo del contratto a base di gara di ogni singolo lotto è inferiore ad € 150.00,00=, **l'operatore economico, sia che partecipi alla gara per un lotto, sia che partecipi per più lotti o per tutti i lotti, è esentato dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)** dovuto ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1377/2016.

9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

9.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di singoli lotti (in caso di appalti suddivisi in lotti) qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

9.4. La stipulazione del contratto è in ogni caso subordinata all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di altre situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, al mantenimento di tutti i requisiti di accesso (criteri di selezione) richiesti nel presente disciplinare di gara e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.5. Interpello.

Il Comune di Ravenna, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, d lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

9.6. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9.7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

9.8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro.

9.9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

9.10 Disciplina dell'accesso agli atti

Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". **Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione.** In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

9.11 Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

10.1 INVIO E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 9.1.2018.**

Si precisa che con il termine "sigillato" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico stesso. Si considererà correttamente sigillato anche un plico chiuso con nastro adesivo e/o con colle

particolarmente resistenti, in modo tale che un eventuale effrazione o tentativo di apertura lascino tracce evidenti sulla busta stessa consentendone di accertarne la non integrità.

I concorrenti potranno consegnare il plico contenente l'OFFERTA *a mezzo raccomandata del servizio postale* oppure *consegnarlo a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)*.

In caso di spedizione tramite *raccomandata del servizio postale* il plico dovrà, **pena l'esclusione**, essere indirizzato **esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.**

In caso di *consegna a mano* oppure *tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere)* la consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione**, presso l'**Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.** Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il plico contenente l' "OFFERTA" qualora consegnato oltre l'ora o il giorno stabiliti o con modalità diverse da quelle sopra descritte sarà considerato irricevibile.

I plichi contenenti l'offerta (detti anche plichi generali o plichi esterni) devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara per consentire l'individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico ed in specifico:**

"Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di giochi per bambini in aree verdi comunali".

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

I plichi contenenti l'offerta (detti anche plichi generali o plichi esterni), deve contenere al loro interno tre buste, a loro volta chiuse ed idoneamente sigillate (dove con il termine "sigillate" deve intendersi quanto sopra descritto per il plico principale) e riportare la dicitura rispettivamente:

busta A – Documentazione amministrativa;

busta B – Offerta tecnica (una per ciascuno dei lotti cui si intende partecipare);

busta C – Offerta economica (una per ciascuno dei lotti cui si intende partecipare);

contenenti, rispettivamente le tre suddette componenti l'"OFFERTA".

Le buste "C – Offerta economica" devono essere, pena l'esclusione, non trasparenti e comunque tali da non consentire la lettura del contenuto delle buste stesse prima della loro apertura.

I concorrenti che partecipano per tutti e quattro i lotti (LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3 e LOTTO 4) dovranno predisporre per ogni lotto, una Busta B per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta e una distinta Busta C) per la parte economica dell'offerta (la dicitura esterna delle singole Buste B e delle singole Buste C deve evidenziare il lotto al quale l'offerta si riferisce).

Le singole Buste B) e le singole Buste C), relative relative ai lotti per i quali l'operatore economico intende presentare offerta devono essere inserite nel plico generale, unitamente all'unica Busta A, contenente l'istanza di

partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa valide per tutti i lotti.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico le denominazioni e le sedi dei singoli partecipanti, sia se questi siano già costituiti o da costituirsi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documento non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica **costituirà causa di esclusione**.

Saranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti l'istanza di partecipazione alla gara ed i documenti di seguito indicati e precisamente:

1. Istanza di partecipazione alla gara, **in bollo** (All. 1);
2. documento di gara unico europeo (All. 2-DGUE);
3. altre dichiarazioni da rendere (All. 3);
4. **documento di identità** in corso di validità da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i. contenute ai precedenti punti 2. e 3.;
5. omissis;
6. garanzia per la partecipazione alla procedura;
7. PASSoe;
8. dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed in particolare delle specifiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto – parte b (All. 6);
 - eventuali dichiarazioni rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice (All. 2bis) ove necessario nelle rispettive casistiche
 - documentazione relativa all'avvalimento;
 - procura;
 - documentazione nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale;
 - atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese;il tutto come meglio specificato in seguito.

Si precisa quanto segue:

1 L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al presente disciplinare di gara; eventuali dichiarazioni personali da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando il modello Allegato 2 bis ed in caso di avvalimento, eventuali dichiarazioni sostitutive dell'impresa ausiliaria, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando i modelli Allegati 2), 3) e 4). La dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed in particolare delle specifiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto – parte b, di cui al precedente punto 8, dovrà essere resa preferibilmente utilizzando il modello Allegato 6);

2 Il bollo è richiesto esclusivamente per l'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara (modello Allegato 1). Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

3 L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni di cui al modello Allegato 3 ed Allegato 6, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante stesso, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentanti** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;

c. **devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto

di propria competenza.

4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

10.1. Istanza di partecipazione alla gara (in bollo)

da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente**, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

10.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente secondo il modello Allegato 1) deve essere **sottoscritta contestualmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio**, in tal caso potrà pertanto essere presentata un'**unica istanza di partecipazione** alla gara, riportante i dati di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; diversamente ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un'istanza di partecipazione alla gara, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, alla gara per ciascun componente).

10.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

10.1.3. L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere le dichiarazioni con le quali l'operatore economico interessato a partecipare alla gara:

1. indica la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, il legale rappresentante e qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva dichiara la conformazione del concorrente medesimo;

2. indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc., l'eventuale ricorso all'avvalimento ed **ai sensi dell'art. 48, comma 4 del codice, specifica le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;**

3. indica i lotti per i quali partecipa alla gara;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o

influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Att-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

7. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'**indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara** ;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

9. accetta le condizioni generali e particolari di contratto, in particolare quelle indicate nel presente disciplinare di gara. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare: - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; - aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; -di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

10. Dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di **tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A"** e di **non autorizzare l'accesso** relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

11. *(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria)* Dichiara:

- di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 oppure in alternativa, produce copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti e/o attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice, indicando specificatamente tali requisiti.

12) *(in caso di garanzia rilasciata da intermediari finanziari)*

- dichiara che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012.

10.2 Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)** di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in **formato editabile** al presente disciplinare di gara. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle **istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle**

Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) integrano l’istanza di partecipazione e consentono alla stazione appaltante di avere a disposizione un quadro informativo completo.

Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE (Allegato 2) dall’operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara;
- b) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni (parte III del DGUE);
- c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale (parte IV Sezione A del DGUE), di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale (parte IV, sezioni B) e C) della Parte IV del DGUE), previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

10.2.1. il concorrente in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), bbis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in specifico:

- a. che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice. L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna **è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell’ambito del DGUE**, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione;
- b. che con riferimento ai soggetti indicati sempre al comma 3 dell’art. 80 del codice non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**art. 80, comma 2, del Codice**);
- c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti (**art. 80, comma 4, del Codice**);
- d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. a**);
- d1. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o che nei suoi riguardi non sia un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 e specificato nel seguito del presente paragrafo;
- d2. di non aver commesso **gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità**. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (anche stipulati con altre amministrazioni) che ne hanno causato: la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio e/o la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni (quali l’applicazione di penali o l’escussione di garanzie ai sensi dell’art. 103 e 104 del Codice); il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c**). Trova applicazione la **Linea Guida n. 6 del 16.11.2016** recante “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.

e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di **conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d**);

f. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e**);

fbis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

fter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti (si rammenta che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f**));

h. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g**));

i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**));

j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**));

k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lettera l)** del Codice;

l. ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m)** del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

m. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell' A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**).

n. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

10.2.2 L'operatore economico che **incontra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80 del Codice**, dovrà presentare la documentazione o comunque dovrà fornire tutte le informazioni utili e necessarie alla stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

10.2.3 (Eventuale) Nei casi di cui all'art. 110 comma 3 del Codice:

1) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di

autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];

2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

oppure

2) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice:

a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (Allegato 2) dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

d) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;

e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

10.3 Altre dichiarazioni richieste (All. 3)

dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 ed **integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE)** preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara, **che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016**, sia con riferimento quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dichiara:

1. il riepilogo di tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative **cariche e nel caso di cessati la data di cessazione dalla carica stessa**.

2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2.

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21/11/2007 n. 231)

4. *(nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)* dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*

5. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile o altra Cassa.

Le dichiarazioni elencate nei punti precedenti devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (dal concorrente, singolo, da tutti i soggetti partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, dal consorziato indicato per l'esecuzione, dall'ausiliario).

10.3 bis. Dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed in particolare delle specifiche tecniche di cui al capitolato speciale di appalto – parte b (all. 6)

dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 6, con la quale il concorrente dichiara **che i prodotti proposti nella propria offerta tecnica rispettano le norme in materia di sicurezza ed in particolare le specifiche tecniche di cui al Capitolato speciale di appalto – Parte B. Tale dichiarazione è relativa al/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa.**

Si precisa che in relazione ai precedenti punti 2 (DGUE) e 3 (Altre dichiarazioni richieste) nonché in relazione alla dichiarazione di cui all'allegato 6 (precedente punto 8), dell'elenco dei documenti da inserire nella documentazione amministrativa dentro la busta A:

1. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere resi da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere resi anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. in caso di avalimento, devono essere resi anche dal soggetto ausiliario.

4. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e s.m.i. (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Per l'**esatta individuazione dei soggetti** cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario si rinvia al paragrafo I del **Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016.**

5. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 deve essere **resa o deve riferirsi anche ai soggetti di cui al punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando di gara. L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente** dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

5bis. Anche la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, **costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2013.**

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, con riferimento a ciascuno dei lotti, la stazione appaltante acquisirà l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91 e segg. dello stesso decreto, **per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto**, pertanto in relazione alla procedura in oggetto la stazione appaltante richiederà all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario per ciascun lotto, **specifiche dichiarazioni sostitutive in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia (nello specifico: per le società di capitali, anche consortili, tutti i componenti l'organo di amministrazione, ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; tutti i soggetti membri del collegio sindacale (sia effettivi e che supplenti) nonché tutti i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lett b) del Dlgs 231/2001. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa)**

6. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti

non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

(Eventuale) Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice) - Allegato 2 BIS

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (di cui ai precedenti punti 4) e 5)), qualora non siano rese del rappresentante del concorrente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (**preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis**).

In ogni caso si richiede al concorrente l'indicazione nominativa dei suddetti soggetti **preferibilmente nell'Allegato 3 e qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante.**

Analogamente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sempre **utilizzando preferibilmente l'Allegato 2bis**), la dichiarazione che: non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice, qualora tali dichiarazioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice.

(Eventuale) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare all'istanza:

a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o nell'Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda alla data di scadenza di presentazione dell'offerta)

e

b) le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le quali, la stessa impresa ausiliaria:

- 1) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 2-DGUE**);
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);
- 4) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 10.3 (con esclusione di quella di cui al punto 10.3 n. 4) (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 3**).

c. originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie. Il contratto, a pena di nullità, contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, deve essere resa dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il concorrente dovrà inoltre allegare all'istanza:

10.4 Documento/i di identità

Dovrà essere prodotta all'interno della busta A copie del **documento di identità**, in corso di validità, da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute nei precedenti punti 10.2 (DGUE) e 10.3 (Altre dichiarazioni richieste – All. 3) della documentazione amministrativa.

Nel caso in cui **le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice siano rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice**, come individuati al paragrafo I del Comunicato del

Presidente ANAC del 26.10.2016, dovrà essere prodotta una copia del documento di identità di ciascuno di essi. Nel caso in cui, invece, sia un legale rappresentante dell'operatore economico che dichiari **l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice** per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 dello stesso Codice sarà sufficiente produrre copia del documento di identità di questo.

E' sufficiente che ciascun dichiarante produca una sola copia del proprio documento di identità essendo superfluo allegarne ulteriori copie in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva prodotta.

10.4.1 (Eventuale) Procura

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di un soggetto munito di procura (esempio nel caso in cui a sottoscrivere l'istanza di partecipazione sia un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura).

10.5 Documento attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (qualora dovuto)

il concorrente dovrà produrre la ricevuta (o documento equivalente) **attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC**, secondo gli importi e secondo le modalità indicati nel precedente paragrafo 8 del disciplinare di gara.

10.6 documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno del fideiussore

di cui all'art 93 del Codice. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, **deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** (*garanzia definitiva*) di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la garanzia per la partecipazione alla procedura venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata *dichiarazione sostitutiva* con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice *e/o* dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di essere una **microimpresa, piccola e media impresa o, un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (qualora tali informazioni non siano già presenti del DGUE).**

10.7 Passoe

di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

L'operatore che intenda partecipare a più lotti:

- **è tenuto a presentarsi per i lotti per cui intende partecipare nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione e mantenendo i medesimi ruoli** (i ruoli di mandataria e di mandante/i dovranno rimanere gli stessi per tutti i lotti per i quali si partecipa), **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più i lotti, di presentarsi, **a pena di esclusione**, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere nei vari lotti una **diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale**, fatto salvo il rispetto delle regole previste per la partecipazione dal presente disciplinare di gara.

Qualora il concorrente assuma **nei vari lotti una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale**, dovrà specificare nell'istanza di partecipazione alla gara le quote percentuali di ripartizione fra la mandataria e la/e mandante/i delle attività che verranno svolte per ciascun lotto a cui si intende partecipare.

Inoltre, in caso di partecipazione a più lotti:

- il concorrente singolo, dovrà produrre, in merito ai lotti per i quali intende partecipare, **una sola istanza di**

partecipazione (Allegato 1) e un solo **DGUE** (Allegato 2);

- in caso di RTI e Consorzi, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre, in merito ai lotti per i quali intende partecipare, **un solo DGUE ed una sola istanza di partecipazione**. In tal caso:

- a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, identico per i diversi lotti cui si partecipa;
- b) nell'istanza di partecipazione, dovrà essere indicata la **ripartizione delle attività** tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli lotti e la **quota percentuale di requisiti posseduta da ciascun soggetto del raggruppamento dovrà essere proporzionata alla rispettiva quota di esecuzione** ed in ogni caso, **rispettare le percentuali minime di requisito richieste per la mandataria e la/e mandante/i specificate al precedente paragrafo 4**.

Con riferimento alle condizioni di partecipazione di cui al precedente paragrafo 4, si rimmenta che il concorrente che intenda partecipare a tutti i lotti, dovrà possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, come indicato nel precedente paragrafo 4.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONI (DA INSERIRE SEMPRE NELLA BUSTA A)

Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile e ulteriori dichiarazioni:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- dichiarazione in cui **si indica il /i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara** (in caso di mancata indicazione del consorziato per il quale si partecipa alla gara, si rimanda al paragrafo 12-Sez.II)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun componente il r.t.i./consorzio attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. il tipo di raggruppamento (*orizzontale*) e ai sensi dell'art 48, comma 4, del Codice le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete oppure, **in alternativa**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) **le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.**

10.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B) "OFFERTA TECNICA"

Chi intende presentare offerta per un unico lotto, dovrà presentare un'unica busta B) contenente l'offerta tecnica relativa al lotto per il quale partecipa.

Chi invece intende presentare offerte per più lotti, dovrà presentare una Busta B) per ciascun lotto a cui partecipa, contenente l'offerta tecnica riferita al lotto per cui si partecipa (per esempio, se si intende partecipare a tutti e quattro i lotti dovranno essere presentate quattro buste, una per ogni lotto e cioè: una per il LOTTO 1, una per il LOTTO 2, una per il LOTTO 3 e una per il LOTTO 4).

L'offerta tecnica per il LOTTO 1 - deve essere articolata in tanti punti **punti distinti tra loro**, quanti sono i sub criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella TABELLA 6.1 del paragrafo 6 (**sub criteri di valutazione da A1 a A3 e sub criteri di valutazione B1 e B2**). All'interno dell'offerta la distinzione tra i punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione. L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 3 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica per il LOTTO 2 - deve essere articolata in tanti punti **punti distinti tra loro**, quanti sono i sub criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella TABELLA 6.1 del paragrafo 6 (**sub criteri di valutazione da A1 a A3 e sub criteri di valutazione B1 e B2**). All'interno dell'offerta la distinzione tra i punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 3 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica per il LOTTO 3 - deve essere articolata in tanti punti **punti distinti tra loro**, quanti sono i sub criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella TABELLA 6.2 del paragrafo 6 (**sub criteri di valutazione da A1 a A4 e sub criteri di valutazione B1 e B2**). All'interno dell'offerta la distinzione tra i punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 4 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica per il LOTTO 4 - deve essere articolata in tanti punti **punti distinti tra loro**, quanti sono i sub criteri di valutazione di tipo qualitativo previsti nella TABELLA 6.2 del paragrafo 6 (**sub criteri di valutazione da A1 a A4 e sub criteri di valutazione B1 e B2**). All'interno dell'offerta la distinzione tra i punti suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

L'offerta tecnica nel suo insieme **non può superare le 4 facciate formato A4**. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

N.B. : L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione, le fotografie a colori e/o i disegni a colori che evidenzino chiaramente l'aspetto estetico dei giochi. Tale documentazione non farà parte della lunghezza massima prevista da ciascuna relazione tecnica.

Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa altresì che per "**rappresentazioni grafiche**" si intende la raffigurazione di segni, simboli e grafici; sono da intendersi "rappresentazioni grafiche", per esempio, le raffigurazioni di diagrammi di flusso, dove le parti scritte sono solo quelle relative ad eventuali legende o sintetiche esplicazioni del significato dei simboli grafici.

Fermo restando la Commissione valuterà esclusivamente il contenuto della facciate massime sopra indicate costituenti le relazione tecniche, è tuttavia ritenuto ammissibile che all'interno della busta B) venga allegata documentazione a supporto di quanto proposto nelle relazioni.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al precedente paragrafo 6, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni paragrafo nei quali le offerte tecniche si articolano, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi o punti comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le offerte tecniche, **pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.**

Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra, **pena l'esclusione**, dovranno essere **sottoscritte** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

Sulla base di quanto offerto nella relazione tecnica di cui sopra la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione dalla procedura**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

Si precisa che – come previsto e disciplinato nel presente disciplinare - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Ai sensi della sentenza del CdS n. 3431 del 28.08.2016, l'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. **Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.** Per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

10.4 CONTENUTO DELLA BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA"

Per chi intende presentare.

- **offerta per un unico lotto**, dovrà presentare **un'unica busta C)** contenente l'offerta economica relativa al lotto per il quale si partecipa;
- **per chi intende presentare offerta per entrambi più lotti**, dovrà presentare una **Busta C) separatamente per ciascun lotto al quale intende partecipare, contenenti rispettivamente** l'offerta economica riferita ai lotti al quale intende partecipare (per esempio se si vuole partecipare ai tutti e quattro i lotti dovranno essere presentate separatamente quattro Buste C: una per il Lotto 1, una per il LOTTO 2, una per il LOTTO 3 e una per il LOTTO 4).

Per agevolare gli operatori economici sono stati predisposti distinti modelli "Allegato 5" (uno per ogni lotto).

Nella Busta C deve essere contenuta:

a) dichiarazione relativa all'offerta economica (da redigersi preferibilmente in conformità al modello **Allegato 5**), **contenente il ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, **sull'importo assoggettabile a ribasso d'asta**.

La dichiarazione relativa all'offerta economica deve chiaramente riferirsi al lotto per quale si partecipa ed al quale il concorrente ha indicato di voler concorrere nell'istanza di partecipazione alla gara.

b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice (da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 5**);

c) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice (da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 5**);

d) offerta tecnica relativa ai LOTTI 1 e 2 per i sub criteri di valutazione di natura quantitativa B3, B4, B5 e C1 e relativa ai LOTTI 3 e 4, per i sub criteri B3, B4, B5 e C1 (così come indicato nelle tabelle 6.1 e 6.2 del presente disciplinare di gara) da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 5**.

Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti sub criteri di valutazione di natura quantitativa, è dettagliatamente descritto nelle citate tabelle 6.1 e 6.2.

La documentazione contenuta nella Busta C, **deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la documentazione contenuta nella Busta C, **dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione (**legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio**).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta. Saranno escluse le offerte al rialzo.

Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

11. PROCEDURA DI GARA

11.1. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo **presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna – il giorno 11.1.2018 alle ore 9:00**. Le operazioni di gara della seduta potranno sempre essere aggiornate ad orario o giorno successivi.

11.2. La sede, il giorno e l'orario delle successive sedute pubbliche (per esempio nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad attivazione di soccorso istruttorio e/o di semplici richieste di chiarimenti o regolarizzazioni di elementi non essenziali) saranno comunicate agli offerenti **tramite PEC o fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse**. Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna. Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o persone da essi delegati potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.

11.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi generali inviati dai concorrenti e della loro integrità. La Commissione procede quindi, all'apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, verificando che all'interno di ognuno di essi siano contenute:

- a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla partecipazione alla gara;
- b) la busta B, contenente la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, rilevando per quale lotto la busta viene presentata;
- c) la busta C, contenente la parte economica dell'offerta, rilevando per quale lotto la busta viene presentata.

La Commissione quindi, procede sempre in seduta pubblica all'apertura della busta A) per ciascun operatore economico, controllando la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa richieste nel disciplinare di gara.

La commissione, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti, procede alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

v. in caso di **mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e/o della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari il termine di cui al paragrafo 12 e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva** e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

vi. Ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, **la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura**. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Qualora la Commissione rilevi che in relazione all'operatore economico partecipante sussistono annotazioni nel Casellario informatico dell'Anac, si effettueranno le verifiche necessarie, sia d'ufficio sia con l'eventuale collaborazione dello stesso operatore economico.

11.4. La Commissione, in seduta pubblica procederà all'**apertura della busta concernente la/e offerta/e tecnica/che** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

11.5. Successivamente, **in seduta riservata**, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi alla/e offerta/e tecnica/che secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.

11.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procederà poi all'**apertura delle buste C contenenti le offerte economiche**, dando evidenza dei documenti ivi contenuti e dando lettura del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione relativa all'offerta economica e degli oneri per la sicurezza aziendale indicati.

La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica e **con riferimento alle sole offerte ammesse, ad effettuare tutti i calcoli relativi alla riparametrazione, all'assegnazione dei punteggi alle offerte economiche e al calcolo dei punteggi complessivi ottenuti dagli offerenti ammessi, secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 6 ed alla formazione delle quattro graduatorie provvisorie.**

11.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un *unico centro decisionale*, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, le offerte dei concorrenti esclusi non concorreranno ai calcoli necessari per la formulazione delle graduatorie.

11.8. Si precisa che:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente **che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;**

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica.

11.9. La Commissione, qualora ritenga sussistere motivi di esclusione, provvederà ad informare il RUP ed il Dirigente competente per materia della stazione appaltante per l'adozione dei rispettivi atti di competenza compresi anche l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC. Il Dirigente competente per materia della stazione appaltante provvederà inoltre a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice i provvedimenti di esclusione adottati agli offerenti esclusi.

11.10. L'offerta vincherà il concorrente per **300 giorni** dal termine per la scadenza della presentazione dell'offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara.

Valutazione delle offerte anormalmente basse

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte **siano entrambi pari o superiori ai 4/5 (=quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti**, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, **il RUP procederà alla verifica di congruità con il supporto della Commissione** (come previsto all'art. 5.3 delle *Linee guida n. 3* di attuazione del Codice recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016).

Si puntualizza che, attenendosi a quanto previsto dall'ANAC al paragrafo III delle *Linee guida n. 2* "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1500 del 21.09.2016, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti **all'esito della riparametrazione** di cui al precedente paragrafo.

Il RUP con il supporto della commissione ex articolo 77 del Codice, qualora ricorra il caso, attiverà la procedura per la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, commi 4 e seguenti, del Codice, con la seguente modalità:

a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

b) si assegna all'offerente un termine **non inferiore a 15 giorni** dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto

ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse;

d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste entro i termini stabiliti nelle specifiche richieste;

e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali precisazioni, risulterà nel suo complesso, anomala.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verranno formulate le graduatorie e le conseguenti **proposte di aggiudicazione relative a ciascuno dei quattro lotti**.

Si precisa che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, la stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a **verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5, lett. d) del Codice**.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART 83 COMMA 9 DEL CODICE ED ALTRE CARENZE O MANCANZE CHE DETERMINANO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento, per ordine e chiarezza espositiva, le cause di esclusione vengono raggruppate nelle **seguenti tre macro tipologie**:

1) cause di esclusione immediata, per le quali non è nemmeno possibile attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice, per le fattispecie specificamente individuate nella successiva **Sezione I**;

2) cause di esclusione relative all'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, per le fattispecie indicate nella successiva **Sezione II**;

3) altre cause di esclusione che si verificano qualora il concorrente **ometta** di fornire elementi o di rendere / integrare dichiarazioni, che ancorchè non qualificabili come irregolarità essenziali, siano o si rivelino essere necessari per la stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti e/o delle dichiarazioni rese dai concorrenti (come, ad esempio, l'indicazione dei soggetti componenti l'organo di vigilanza, se previsto, per le verifiche di cui all'art. 80, comma 1, del codice), **oppure** qualora non consentano il pieno rispetto di norme imperative di legge o regolamento (come, ad esempio, la produzione di una garanzia provvisoria di importo errato per valori minimi). **Queste fattispecie sono state raggruppate in questa terza categoria in quanto accomunate dal fatto che non sono caratterizzate da una immediata rilevanza tale da giustificare l'interruzione della seduta di gara e l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del codice** ma che possono essere risolte parallelamente allo svolgimento della procedura di affidamento. Alcune di tali fattispecie sono esplicitate nella seguente **Sezione III** mentre altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punti del presente documento.

Si precisa che tutti gli eventuali riferimenti e previsioni relative ad istituti non contemplati dalla presente procedura di gara, contenuti nel proseguo del presente articolo, sono da intendersi come mere esemplificazioni.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

-il **mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al paragrafo 4 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiara né possiede in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria**. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né nella parte II Sezione C del DGUE il concorrente sarà escluso.

- **la mancata allegazione / produzione del contratto di avvalimento**, nella documentazione amministrativa **oppure la produzione di un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del codice** come introdotto dal d.lgs. 56/2017 a causa della mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Viene tuttavia fatto salvo il principio affermato dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23 per cui non è da considerarsi nullo il contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.

3) omissis

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) omissis

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.**

Si precisa che, come indicato nel presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B Offerta tecnica - la **mancata presentazione dell'offerta tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi o punti comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso

in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Ove prevista la soglia di sbarramento nelle valutazioni delle offerte tecniche - se non saranno presentate le relazioni di offerta relativamente ai criteri di valutazione per i quali è prevista la soglia di sbarramento e, conseguentemente i punteggi attribuiti saranno pari a zero, ne discende inevitabilmente l'esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

Atteso che ai sensi dell'art. 83 comma 9, il soccorso istruttorio non è ammesso in relazione a mancanze, incompletezze o irregolarità relative all'offerta tecnica e all'offerta economica, rientrano, saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta C -Offerta economica - del ribasso percentuale offerto ;

2) la mancata firma dell'offerta tecnica e/o economica - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice (*“con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”*) sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta tecnica e/o economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

L'offerta tecnica e/o economica deve essere **sottoscritta da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa** o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirgli ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

3) la mancata indicazione dei oneri aziendali all'interno della busta C -Offerta economica - ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

4) la mancata indicazione dei propri costi della manodopera all'interno della busta C -Offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai

partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e chiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;

- **plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.**

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di

eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Si ribadisce che qualora la Commissione rilevi per un operatore economico che, all'interno del plico generale, le singole buste A, B e/o C non recano la dicitura che ne consente l'identificazione, procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste (A e B) munite della corretta dicitura e riconducibile con certezza al lotto per il quale l'operatore economico partecipa, in virtù della specificazione contenuta nella documentazione amministrativa inserita nella busta A).

Qualora manchino la busta A, oppure la busta B, oppure la busta C, procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto, rispettivamente non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta ovvero risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

Costituisce cause di esclusione:

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le **dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del **termine perentorio indicato dalla stazione appaltante - non superiore a 7 giorni e comunque non inferiore a 5 giorni** - che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione/integrazione delle "irregolarità essenziali" indicate nella presente Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);
- l'ipotesi in cui l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, **ma dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la mancanza di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate dalla vigente normativa.

Nel presente paragrafo sono elencati gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice.

La decisione di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà assunta nel corso della seduta di gara nell'ambito della quale si accerti il verificarsi dei relativi presupposti di seguito esplicitati, fermo restando la competenza e la possibilità da parte dell'organo di gara di attivare il soccorso istruttorio anche al ricorrere di altre fattispecie dallo stesso ritenute idonee.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

- **mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive previste nel DGUE (modello Allegato 2).**

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi invece in **una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice** dovrà essere **presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice**. In particolare, in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla

dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (Allegato 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

- **qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice) :**

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario.

- La mancata dichiarazione con la quale il concorrente attesta **che i prodotti proposti nella propria offerta tecnica rispettano le norme in materia di sicurezza ed in particolare le specifiche tecniche di cui al Capitolato speciale di appalto – Parte B** (da rendere preferibilmente tramite Modello Allegato 6).

-la mancata accettazione delle condizioni generali o particolari del contratto (da indicare preferibilmente nel Modello Allegato 1);

In caso di avvalimento:

- nel caso sia necessario richiedere chiarimenti e specificazioni relativamente all'oggetto del contratto di avvalimento sempre qualora lo stesso non sia nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, in quanto in questo caso, come precisato nella precedente Sezione I, l'offerta sarà esclusa direttamente;

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- la mancanza della cauzione provvisoria;

- la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica siano firmate da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le

dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente allegghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** previste dal presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II Sezione A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio.

- **(in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 4 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9

dell'art 83 del Codice:

- In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, la mancata indicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4 del codice - delle quote parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione è considerata essenziale anche ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del codice, del possesso delle quote minime di requisiti dai singoli concorrenti così come richiesti nel presente disciplinare di gara e del rispetto della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisiti posseduta da ciascun singolo soggetto e la quota assunta in caso di aggiudicazione.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE :

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*)e/o dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice): la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice e **l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del Codice);**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. **già costituiti**), qualora la circostanza non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta, il tipo di operatori economici riuniti o consorziati.[Allegato 1]

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Sezione III

Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non comporta l'automatica e necessaria attivazione del soccorso istruttorio

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, non comporteranno necessariamente l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9, fermo restando nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, l'obbligo, in capo al concorrente, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti.

In proposito la stazione appaltante/Commissione di gara, si riserva di richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui alla presente Sezione III anche in "parallelo" alla svolgimento delle altre operazioni di gara, senza necessariamente interrompere le operazioni stesse fino all'acquisizione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti.

Le fattispecie contenute nella presente Sezione III – qualora afferiscano ad informazioni necessarie alla stazione appaltante per effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario o da altro concorrente sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, **oppure** qualora riguardino dati, informazioni od elementi non diversamente acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante, dovranno essere fornite, **pena l'esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione**, entro i termini, **comunque non inferiori a 10 giorni**, stabiliti dalla stazione appaltante nelle specifiche lettere di richiesta. **Anche l'obbligo di produrre un PASS₀₆ corretto è posto a pena di esclusione nei termini sotto precisati.**

Dichiarazioni ed elementi la cui mancanza o incompletezza potrà essere sanata anche senza l'attivazione del formale procedimento di soccorso istruttorio:

- la **mancanza**, fra la documentazione amministrativa, della **ricevuta del pagamento del contributo** previsto in favore dell'ANAC, qualora dovuto.

- l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti dal presente disciplinare di gara, da inserire preferibilmente nell'allegato 3, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando di gara; [\[Allegato 3\]](#)

- *(Per le sole cooperative)* la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [\[Allegato 1\]](#)
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara; [\[Allegato 1\]](#)
- (Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria):*
- la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della **certificazione di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice (successivo paragrafo 14.8). [\[Allegato 1\]](#)
- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico; [\[Allegato 1\]](#)
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 14.1.3 n. 7); [\[Allegato 1\]](#)
- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016. La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS_{OE} **entro il termine non inferiore a 5 gg.** dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verificano banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.
- le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II.

13. FASI ED ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

13.1 Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la **conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione** da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute nella sentenza TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinata dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono, nei termini sopra indicati, attuali. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (ad esempio per anomalia o per accertata presenza di una o più cause di esclusione o, anche, in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo della riparametrazione dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed un ricalcolo dei punteggi per i criteri di natura quantitativa (per i criteri qualitativi se, ad esempio, l'offerta esclusa aveva ottenuto il miglior punteggio in relazione ad un criterio di valutazione, la sua esclusione comporta una variazione anche dei punteggi riparametrati che otterranno gli altri concorrenti con riferimento allo specifico criterio oppure, per i criteri quantitativi, se l'offerta esclusa influenzava i punteggi anche delle altre offerte in base alla formula matematica indicata per l'attribuzione dei punteggi) e la conseguente **formazione di una nuova graduatoria**. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno alcun ricalcolo delle riparametrazioni e degli altri calcoli per l'attribuzione dei punteggi ai criteri quantitativi e della conseguente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento della determinazione di aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata prova dei requisiti (art 32 comma 7 del Codice), in quanto in questi ultimi casi, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa anche che, nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali (di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e professionale) previsti dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, come specificato nel precedente paragrafo 12.

Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste **dall'art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016.**

Qualora i documenti non siano acquisibili mediante il sistema AVCPass, la stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova:

- a) secondo le modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente per l'accesso alle banche dati di riferimento, tra cui quella inerente l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, mediante la modalità **"Durc on line"**;
- b) secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione d'ufficio presso le amministrazioni certificanti.

13.2. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) documenti per le verifiche sui subappaltatori indicati. Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del codice, **entro il termine di 15 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- **i subappaltatori** – fra quelli della terna indicati in sede di offerta - dei quali intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;
- **per ciascuno di essi un DGUE** opportunamente completo e sottoscritto;
- per ciascuno di essi **l'esplicitazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice**, al fine di consentire una rapida verifica d'ufficio alla stazione appaltante sulle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nella fase antecedente la stipula del contratto;
- **per ciascuno di essi gli estremi ed il periodo di validità dell'iscrizione negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.**

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora necessarie).

f) pagamento delle spese contrattuali;

Si precisa che, la mancata:

- presentazione della **documentazione di cui al precedente punto 13.2 a) con riferimento ai subappaltatori della terna dei quali l'aggiudicatario intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;**
- trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 13.2 c) **e della comunicazione di al precedente punto 13.2 c1);**
- presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 13.2 d),

entro 30 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 13.2 **b)** determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto 13.2 **e)**, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il **termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione**, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 13.2 **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

13.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

13.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

13.5. Ai sensi e per effetto dell'**art. 105, comma 6, ultimo periodo** del codice, qualora in capo ai subappaltatori indicati ai sensi del precedente punto 13.2 lett. a), si verifichi la sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice, l'appaltatore dovrà immediatamente sostituirli con altri subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti, sia generali che tecnico-organizzativi. L'incapacità dell'appaltatore di indicare in tempi congrui, prima della stipula del contratto, idonei subappaltatori in possesso dei requisiti, sarà considerata come impossibilità di stipula per fatti imputabili allo stesso appaltatore, con la conseguenza della preventiva escussione della garanzia per la partecipazione alla procedura.

Si previsa che relativamente ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come per l'appaltatore, trova applicazione la Linea Guida n. 6 del 16.11.2016 recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

13.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 13.2., 13.3., 13.4. e 13.5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'adozione della determina della prima aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli di medie e soglie di anomalia ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

13.7. **La stipulazione del/i contratto/i relativi ai lotti n. 1, n. 3 e n. 4**, avrà luogo in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti, mentre **il contratto relativo al lotto n. 2**, in ragione del modesto importo dello stesso, qualora il lotto sia aggiudicato ad un operatore economico che non si aggiudichi altri lotti, sarà stipulato mediante scrittura privata in firma digitale.

13.8. **Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.**

13.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di **240 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta

efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

13.10. Almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 16 del Capitolato speciale di appalto**.

13.11. Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso**.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente dott. Gianni Gregorio. Il responsabile del trattamento è il RUP dott. Gianni Gregorio.

Ravenna, li 15.11.2017.

Il Dirigente
Dott. Gianni Gregorio
documento firmato digitalmente